



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3

(Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025)

1. Il giorno 28 gennaio 2026 è pubblicata nell'area riservata del portale CINECA *University* la graduatoria di merito nominativa relativa ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE residenti in Italia nonché degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto e di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, con l'indicazione per ogni studente della sede universitaria alla quale risulta assegnato, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 418 del 2025.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla assegnazione ed alla successiva immatricolazione/iscrizione dello studente al corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa privacy al punto "*Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici*" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è assegnato ai fini dell'immatricolazione/iscrizione presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate e del numero dei posti disponibili. Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, lo studente si immatricola nella sede assegnata a condizione del conseguimento dei crediti formativi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

3. A partire dal giorno 28 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione, anche in sovrannumero, di norma nel limite del 20% dei posti disponibili. In ogni caso lo studente è tenuto ad immatricolarsi/isciversi, a pena di decadenza, entro il giorno 31 gennaio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/isciversi nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.

5. Entro le ore 14:00 del giorno 2 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

6. Gli eventuali posti disponibili a seguito di mancata immatricolazione/iscrizione dello studente nei termini di cui al punto 3 nell'ambito della graduatoria afferente ai corsi di studio di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418/2025, sono utilizzati per le successive immatricolazioni/iscrizioni a partire dal giorno 4 febbraio 2026.

7. A partire dal giorno 4 febbraio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili/iscrivibili presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato, possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili ove residuino i posti all'esito della procedura di cui al punto 3 e seguenti. Lo studente concorre sui predetti posti in ordine di graduatoria.

8. Le scelte possono essere presentate esclusivamente *on line* attraverso il portale CINECA *University* all'interno del quale sono indicate, altresì, le sedi degli atenei per le quali residuano posti.

9. La procedura telematica di cui al punto 7 è attiva dal giorno 4 febbraio 2026 al giorno 6 febbraio 2026 ore 23.59.

10. A partire dal giorno 9 febbraio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi/isciversi, a pena di decadenza, entro il giorno 11 febbraio 2026.

11. Lo studente che non provvede nei termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di laurea di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.

12. Entro le ore 14:00 del giorno 12 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti.

13. A partire dal giorno 16 febbraio 2026, gli studenti che in base al punteggio ottenuto non accedono ad una delle sedi universitarie opzionate sono assegnati d'ufficio alla sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza/domicilio indicata in sede d'iscrizione. Lo studente viene assegnato sui predetti posti in ordine di graduatoria. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio secondo il citato criterio della prossimità della residenza/domicilio.

14. Lo studente prende visione dell'eventuale assegnazione di cui al precedente punto 13 mediante accesso alla propria area riservata.



Ministero dell'Università e della Ricerca

15. A partire dal giorno 16 febbraio 2026, lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi/iscriversi, a pena di decadenza, entro il giorno 19 febbraio 2026.

16. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi nei termini prescritti dal precedente punto 15 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.

17. Entro le ore 14:00 del giorno 20 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti.

18. La graduatoria afferente ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025 è pubblicata nel sito riservato in data 23 febbraio 2026.

19. Gli studenti che non si immatricolano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), medicina veterinaria (LM-42) o ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418/2025, si possono immatricolare ad altro corso di studio, ivi inclusi i predetti corsi affini, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo, entro il 6 marzo 2026.